



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (Giada) 209.15.2

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.48.1

Allegati: 5

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7405]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7405]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7405] **SASSARI (SS) - Progetto di un impianto denominato "AGRIVOLTAICO MACCIADOSA" della potenza complessiva di 55,55 MW (già 80,88 MWp) (lato DC) nel comune di Sassari.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)
Proponente: Pacifico Cristalli S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

04/05/2023



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito *“Direzione generale ABAP”*) al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870

del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che **Pacifico Cristallo S.r.l.**, con nota trasmessa con PEC del 31/08/2021, ha presentato istanza anche all'allora competente Direzione generale ABAP, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto Definitivo di un impianto denominato "AGRIVOLTAICO MACCIADOSA", della potenza complessiva di 55,55 MW (già 80,88 MWp) (lato DC)**, con relative

X MA

opere connesse, da localizzarsi nel comune di Sassari.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MATTM.RU.U.0099734 del 17/09/2021, ha chiesto a Pacifico Cristallo S.r.l. di perfezionare l'istanza di VIA di cui sopra.

CONSIDERATO che **Pacifico Cristallo S.r.l.**, con nota trasmessa con PEC il 27/09/2021, ha perfezionato gli atti richiesti dal Ministero della transizione ecologica, trasmettendo anche una nuova istanza di VIA.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare, collocato a terra e suddiviso in 3 campi, di potenza complessiva pari a 80,88 MWp (lato DC), comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Sassari, con struttura ad inseguimento monoassiale da connettere in alta tensione alla rete di trasmissione nazionale. L'area interessata dal progetto è ubicata in località Macciadosa, nella Nurra sassarese, circa 2.5 km a ovest del corso del Rio Mannu, lungo la Strada Provinciale 18 (Sassari-Argentiera). L'intervento ricade nel foglio 83 particelle 2, 3, 4, 5, 8, 164, 352, 353, posizionate a nord della SP 18, e 23, 26, 88, a Sud della SP 18). Dall'esame della relazione generale tecnica si apprende che l'areale è di circa 151 ettari. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico composto complessivamente da 57980 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciali, nel territorio della Nurra, lungo la Strada Provinciale 34 tra M. Santa Giusta e Monte Elva. Le strutture verticali, costituite da pali di acciaio, saranno infisse nel terreno a profondità stimabile su 1,5 m, non avranno fondazioni o basamenti in calcestruzzo. I pali che sorreggono i moduli saranno direttamente battuti nel terreno ad una profondità massima di 2 m con apposita macchina battipalo. Sono previsti n. 7 pali per ogni stringa da 30 moduli e quindi un totale di 28.168 pali. I pannelli fotovoltaici saranno del tipo ad inseguimento solare, aventi altezza minima da terra di 0,4 m e altezza massima pari a circa 5 m, posizionati su stringhe parallele ad una distanza di interlinea di 10 m. Il cavidotto avrà lo scopo di contenere i cavi che trasporteranno l'energia elettrica prodotta dalla centrale fotovoltaica al locale tecnico. I cavi saranno posizionati all'interno di un tubo corrugato flessibile posizionato in uno scavo a sezione obbligata con una larghezza della trincea di 50 cm ed una profondità minima di 100 cm. Tutte le linee elettriche in MT prevedono la posa interrata di cavi in trincee scavate ad una profondità media di 1,2/1,3 m dal piano di calpestio, di larghezza compresa in 1 m. Nell'area dove sorgerà la cabina utente è previsto un leggero abbassamento del piano di calpestio attuale, ipotizzabile in circa 50 cm, utile alla fondazione del basamento della cabina stessa. All'interno della stessa area dell'impianto è prevista, inoltre, la realizzazione di opere viarie con carreggiata di circa 4/5 m, formata da una soprastruttura in materiale arido dello spessore indicativo di 0,30/0,40 m. Lungo il perimetro dell'impianto è prevista la realizzazione di una recinzione in rete metallica a maglia romboidale sostenuta da pali infissi nel terreno per una profondità di circa 0,6 m. Il progetto agrivoltaico prevede la coltivazione di piante officinali (elicriso, calendula e lavanda) tra i pannelli fotovoltaici, da associare all'attività di apicoltura e l'impianto e la coltivazione di olivi nella parte delle aree non interessate dalle strutture. Con la documentazione integrativa del 13/10/2022 il Proponente ha rimodulato il progetto originario, prevedendo una diversa disposizione del layout, riducendo, di conseguenza, la potenza totale a 55,55 MW.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali** dell'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_ante.MiTE.RU.U.0071572 dell'8/06/2022, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) Direzione generale ABAP nota prot. n. 21890 del 09/06/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), avendo "... particolare riguardo all'area di interesse archeologico di cui al DM 11/07/1983 ..., avente ad oggetto la dichiarazione di importante interesse archeologico del Nuraghe Macciadosa e la conseguente sua tutela paesaggistica per legge anche ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m, del D.Lgs. n. 42 del 2004 ...", come anche i contributi istruttori del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e del Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP;
- b) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 8917 del 04/07/2022 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, evidenziando la necessità di chiedere documentazione integrativa, con riferimento alla tutela del

patrimonio culturale e del paesaggio, per la completa valutazione del progetto proposto, anticipando fin da adesso che "... L'esplicitazione degli impatti della realizzazione dell'impianto non risultano ben illustrati nella relazione archeologica. Sicuramente la presenza all'interno dell'areale individuato di tre siti archeologici e delle relative aree di pertinenza, nonché la presenza di ulteriori siti a breve distanza dall'impianto, rappresenta una criticità rilevante, che per l'areale sottoposto a vincolo diretto non è in alcun modo superabile. Inoltre considerato che nella relazione archeologica è evidenziato un tessuto insediativo di età antica molto denso, appare critico il posizionamento dei moduli fotovoltaici anche tra un sito e l'altro, che dovevano essere in collegamento diretto uno con l'altro in età nuragica e nel corso del riutilizzo in epoca romana. Risulta difficoltoso esprimersi anche in merito agli areali che allo stato attuale delle conoscenze non sembrano interessati da vincoli diretti o da perimetrazioni da PUC, in particolare le zone est e sud dell'impianto, in quanto proprio in questi areali non è stata condotta la ricognizione. Anche l'installazione dei sostegni dei moduli attraverso la tecnica "a battipalo" rappresenta una criticità rilevante, in quanto è possibile che con queste operazioni, che riguardano 28.168 pali da infiggere nel terreno per 2 m circa[,] è possibile che si verifichino danneggiamenti di strutture, materiali e stratificazioni di natura archeologica ..." (v. paragrafo A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali circa la qualità dell'intervento);

- c) Direzione generale ABAP – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, nota prot. interno n. 25247 del 06/07/2022 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;
- d) Direzione generale ABAP – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, comunicazione per le vie brevi del 05/07/2022, con la quale trasmesso al competente Funzionario del Servizio V della Direzione generale ABAP il seguente contributo istruttorio: "... vista la nota della Soprintendenza e in particolare il punto B.1.1: [" B.1.1 Beni architettonici [.] Lungo la Strada Provinciale 18, in un sito circondato su tre lati dall'areale d'impianto, è presente la casa cantoniera Macciadosa, immobile tutelato ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004; vista la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Soprintendenza e in particolare la richiesta di "Fotosimulazioni delle opere in progetto da e verso i beni archeologici e architettonici presenti nell'ambito d'impianto (nuraghi Macciadosa, Sacchedduzzu e Punta Manna; casa cantoniera Macciadosa)", per quanto di competenza del Servizio III, si concorda con la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza";
- e) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 1264 del 06/07/2022, con la quale è stato chiesto al Ministero della transizione ecologica di acquisire dal Proponente documentazione integrativa al fine di poter valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi generati dal progetto proposto, precisando con la richiesta n. 1 di cui alla medesima nota del 06/07/2022, riferita a quanto rappresentato nel paragrafo A.3 del parere endoprocedimentale del 04/07/2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, che con la documentazione integrativa il Proponente deve "... a) individuare e rappresentare una soluzione alternativa per la localizzazione delle opere in progetto, tale da evitare le interferenze con il Nuraghe Macciadosa, il Nuraghe Punta Manna e il Nuraghe Sacchedduzzu e le relative aree tutelate direttamente e indirettamente ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 ... Da ultimo, si specifica che poiché la competente Soprintendenza ha richiesto la proposta di un piano di indagini preventive per l'attivazione della procedura di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, c. 3 e 8, è necessario che la documentazione progettuale comprenda anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dall'Allegato 1 del D.P.C.M. 14/02/2022. Pertanto, è necessario che il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la stessa Soprintendenza l'accordo previsto dall'art. 25, c. 14 del medesimo D.Lgs. 50/2016, funzionale a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione finale" di cui al c. 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici. Inoltre, si deve rappresentare al Proponente che, per consolidata giurisprudenza, assumono valenza di zone di interesse archeologico ai sensi della lett. m) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, anche le aree oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo decreto legislativo (v. quanto non rappresentato in merito nell'elaborato grafico n. Tav. 7 – Inquadramento su art. 142, benché tali aree sono citate come presenti nella Relazione paesaggistica, paragrafo 5.3, pp. 27-28) ...";
- f) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 18593 del 19/07/2022, con la quale sono state trasmesse all'allora Ministero della transizione ecologica le osservazioni regionali, affermando, tra l'altro, che "... In relazione al quadro di riferimento programmatico si

evidenzia che: 1. il sito proposto per la realizzazione dell'impianto ricade tra le aree non idonee, individuate con la Delib.G.R. 59/90 del 27.11.2020 (Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010), in relazione al punto 7 dell'Allegato B alla medesima deliberazione (Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo), in particolare ricadono interamente nei Terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica di cui al punto 7.2 del citato Allegato B; ... 2. dal punto di vista della coerenza delle opere proposte con il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R) e al Piano urbanistico comunale (P.U.C.) del Comune di Sassari, si rileva quanto evidenziato dalla Direzione Generale dell'Urbanistica - Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica nella nota prot. n. 34014 del 30.06.2022 ... In particolare nella nota si evidenzia che «nello strumento urbanistico vigente del Comune di Sassari, redatto in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I., le aree di intervento sono classificate come zona agricola E e di rispetto H, in particolare: - sottozona E2b: "area di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva in terreni non irrigui"; - sottozona H1 "archeologiche"; - sottozona H2.9 "boschi e foreste": zone nelle quali si sviluppa una copertura vegetale costituita da formazioni di gariga, macchia mediterranea, boschi e oliveti di età superiore ai 30 anni impiantati in aree acclivi, in superfici di rilevante valore paesaggistico e con funzione di difesa idrogeologica della superficie". Il progetto non prevede l'installazione di strutture nelle aree classificate come zone H1 e H2.9, ma la sottostazione di trasformazione utente SSE, al pari della stazione Terna, ricade in zona E agricola, sottozona E2b, interessando una superficie complessiva di circa 10 ettari: con riferimento al punto 3.5 dell'Atto di indirizzo della L.R. 1/2019 di cui alla D.G.R. n. 5/48 del 29.01.2019, «considerata la tipologia e l'estensione delle aree occupate dalla sottostazione SSE e dalla Stazione Terna, si ritiene che dette opere non rientrino tra quelle previste dal legislatore regionale come realizzabili nella zona agricola E, ma debbano essere posizionate in zona G – "Servizi di interesse generale" e, pertanto, sarà necessaria la predisposizione di una variante allo strumento urbanistico comunale. Dal punto di vista dell'inquadramento delle opere rispetto al PPR, l'area di intervento si colloca all'interno dell'ambito di paesaggio costiero n. 14 "Golfo dell'Asinara" e i tematismi dell'Assetto Ambientale interessati dal progetto sono costituiti dalle aree naturali e subnaturali, seminaturali (art. 22 e 25 delle NTA del PPR), in cui non è prevista l'installazione degli impianti né attività agricola, e dalle aree ad utilizzazione agroforestale (art. 28 delle NTA del PPR) in cui saranno collocati i pannelli fotovoltaici, nelle quali sono "vietate trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole ... o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso", sebbene siano comunque consentite trasformazioni "di cui sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa". Il Piano Paesaggistico Regionale e il PUC adeguato al PPR individuano, all'interno del sito di intervento, tre siti archeologici pertinenti a tre nuraghi: Punta Manna, Saccheddu e Macciadosa: il Punta Manna e il Saccheddu sono inseriti nell'elenco del Repertorio dei Beni Paesaggistici e il nuraghe Macciadosa risulta vincolato dal DM 193 dell'11/07/1983. [...] In conclusione, per quanto l'installazione di tale tipo di impianti goda di un particolare favore dalla normativa, si evidenzia che: - L'impianto fotovoltaico in questione, ancorché interessato dalla coesistenza di coltivazioni agricole secondo quanto riportato negli elaborati, comporta una sottrazione di superficie alla produzione agricola di circa 115 Ha; - È ubicato in un'area di elevata sensibilità per l'alta concentrazione di beni di natura storico culturale oggetto di specifica tutela; - Non è stata dimostrata l'impossibilità di localizzazione alternativa, anzi, si dichiara che la scelta del sito è stata quasi obbligatoria per le caratteristiche del terreno, reperibilità di acqua, condizioni climatiche e compatibilità urbanistica ed ambientale.» ...", lo stesso settore Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, nel proprio contributo istruttorio prot. n. 34014 del 30/06/2022, osserva, inoltre, che "... Nell'area circostante a quella del progetto si segnala la presenza di diversi ulteriori nuraghi (Bozzo, Saccheddu o Saba, Padalazu) e di un pozzo sacro (nuraghe Marino) ...". Ancora, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con il contributo istruttorio prot. n. 32705 del 01/07/2022, ha chiesto che "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ...". L'ARPAS nelle proprie osservazioni di cui alla nota prot. n. 22788 del

06/07/2022, evidenza che “... Non è stato presentato un vero e proprio piano colturale, che preveda le lavorazioni preparatorio del terreno, la semina/piantumazione delle colture e le fasi di raccolta e utilizzo delle produzioni, supportato da tavole esplicative sulla distribuzione delle specie in campo e dei sistemi di irrigazione che si intende implementare. Sebbene menzionato in diverse parti del progetto, la proposta di gestire l'azienda agricola attraverso strumenti di Smart Agriculture (definibile anche come Agricoltura 5.0 o Digital Farm) non è supportata da una relazione progettuale e descrittiva delle attività gestionali e delle soluzioni tecnologiche che si intende attuare ...” (v. paragrafo 3.2. Piano progettuale e caratterizzazione ambientale, p. 8);

- g) Ministero della transizione ecologica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nota prot. n. m_amte.CTVA.RU.U.0005011 del 19/07/2022, con la quale sono state chieste al Proponente integrazioni al fine di procedere con le attività istruttorie di competenza;
- h) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 1790 del 22/07/2022, con la quale, in merito alla predetta richiesta del Ministero della transizione ecologica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del 19/07/2022, si è dovuto evidenziare, tra l'altro, che “... la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha fatto propria la richiesta di documentazione integrativa formulata da questo Ministero della cultura con la nota della Scrivente prot. n. 1264 del 06/07/2022 (alla luce di quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006), con la presente si deve confermare la necessità di ricevere dal Proponente la documentazione integrativa chiesta con la predetta nota. Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, in merito alla presente richiesta di chiarimenti e di integrazioni al Proponente”;
- i) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 20334 del 05/08/2022, con la quale sono state trasmesse all'allora Ministero della transizione ecologica le osservazioni regionali integrative, relative alle osservazioni espresse dall'A.R.D.I.S. - Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni;
- j) Pacifico Cristallo S.r.l nota pervenuta con PEC del 05/08/2022, con la quale si comunica, tra l'altro, che le integrazioni chieste con le predette note del 19/07/2022 e del 22/07/2022 saranno inviate il prima possibile con unica comunicazione e, comunque, non oltre 60 giorni;
- k) Pacifico Cristallo S.r.l nota pervenuta con PEC dell'8/08/2022, con la quale si chiede la sospensione del procedimento per 60 giorni al fine di produrre le integrazioni chieste dal Ministero della transizione ecologica e dal Ministero della cultura;
- l) Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale delle Valutazioni ambientali nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0102717 del 23/08/2022, con la quale è stato chiesto al Proponente di corrispondere anche alla richiesta di integrazioni formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente con la nota del 19/07/2022 sopra citata;
- m) Pacifico Cristallo S.r.l nota pervenuta con PEC del 13/10/2022, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa ritenuta necessaria per corrispondere alla richiesta del 19/07/2022 sopra citata;
- n) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali avviso al pubblico del 07/12/2022, pubblicato sul Portale VA, con il quale si avvia una nuova consultazione del pubblico sulla documentazione integrativa presentata il 13/10/2022;
- o) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 6649 del 07/12/2022, con la quale, prendendo atto della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente, è stato chiesto il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quali rispettive UU.OO. della medesima Soprintendenza speciale;
- p) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 34999 del 28/12/2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali sulla documentazione integrativa pubblicata sul Portale VA del predetto Ministero, affermando che “... Si rileva anzitutto che rispetto alla proposta progettuale originaria presentata, le integrazioni trasmesse dalla Proponente, prevedono la possibilità di introdurre alcune modifiche «con il fine di ottimizzare il rapporto area disponibile e superficie captante, sia per rispettare i requisiti richiesti dal

sopravvenuto documento del giugno 2022 denominato "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", sia per superare delle criticità rilevate nelle osservazioni ricevute dagli enti interessati», consistenti, sinteticamente, in una rimodulazione del layout dell'impianto agrivoltaico, mediante riduzione della superficie coperta dai moduli fotovoltaici e l'aumento dello spazio tra le file dei moduli, con conseguente riduzione della potenza totale di impianto rispetto a della precedente configurazione, da 80 MW a 55,55 MW. Tale informazione è riportata in premessa nello S.I.A., tuttavia nei capitoli successivi, in particolare nel Quadro Progettuale e nel Quadro Ambientale, risulta trattata in maniera del tutto superficiale, anche dal punto di vista dell'analisi dei potenziali impatti sulle componenti ambientali; tra l'altro, anche nella documentazione integrativa trasmessa non risultano presenti elaborati specifici che illustrino chiaramente le modifiche apportate al progetto e consentano un confronto con la proposta originaria. Premesso quanto sopra, si evidenzia che la proposta progettuale, come descritta nella documentazione integrativa presentata dalla Proponente, non affronta in maniera puntuale e precisa quanto rilevato da questa Direzione Generale, con nota prot. D.G.A. n. 18593 del 19.07.2022, successivamente integrata con nota prot. D.G.A. n. 20334 del 05.08.2022. In particolare: 1. nel ribadire che l'area di intervento ricade interamente in aree non idonee, individuate al punto 7 dell' Allegato B alla Delib.G.R. 59/90 del 27.11.2020 (Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010), in particolare, tra quelle di cui al punto 7.2 "Terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica", si segnala che la documentazione integrativa trasmessa dalla Proponente risulta carente degli approfondimenti richiesti dal Consorzio di Bonifica della Nurra, come segnalato dallo stesso Consorzio nella nota parere prot. n. 9465 del 19.12.2022 ... allegata alla presente, alla quale si rimanda; 2. in riferimento all'analisi delle alternative, il Proponente, descrive in maniera generica le motivazioni che hanno portato alla proposta dell'impianto in epigrafe, senza sviluppare una vera e propria analisi delle alternative, basata su una solida analisi costi - benefici, con specifico riferimento al contesto territoriale, agricolo ed economico locale, in relazione alle scelte agronomiche effettuate; 3. la caratterizzazione ambientale delle aree oggetto di intervento, con particolare riferimento alla caratterizzazione pedologica dei suoli, non risulta esaustiva, anche in relazione alla esigenza di valutare concretamente la fattibilità di quanto prospettato ...". Inoltre, il Servizio Territoriale Ispettorato ripartimentale e del CFVA di Sassari, con la comunicazione prot. n. 77525 del 13/12/2022, rinnova la richiesta formulata con la precedente prot. n. 32705 del 01/07/2022 in merito alla necessità di prevedere delle "... delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto ...". Il Consorzio di Bonifica della Nurra, con le osservazioni integrative di cui alla nota prot. n. 9465 del 19/12/2022, ha riferito, tra l'altro, che "... vista la relazione agronomica, la planimetria agronomica e la carta del consumo di suolo non è chiaro quale sia la superficie sottratta alla coltivazione dei terreni in progetto e sembra che non siano stati rispettati i parametri relativi alle tare morfologiche e funzionali dei terreni del comprensorio irriguo ...";

- q) Soprintendenza speciale per il PNRR note prot. n. 237 del 09/01/2023, n. 1327 del 31/01/2023 e n. 2246 del 17/02/2023, con le quali è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;
- r) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 6149 del 24/04/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto. Per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente valuta negativamente il progetto per le seguenti motivazioni: "... Dall'esame della documentazione ... si rileva che: - il Piano operativo dei sondaggi è presentato ed esaminato nella presente nota; - non sono stati effettuati i saggi di scavo richiesti da questo Ufficio con prot. 8917 del 4.7.2022, nonché dal Servizio II della DG ABAP con il suo contributo istruttorio, allegato alla richiesta di integrazioni di cui al prot. 1264 del 6.7.2022 di Codesta Soprintendenza, né è stato siglato l'accordo di cui al c. 14 dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, richiesto dal succitato Servizio II; - è stata allegata alla documentazione progettuale una "Istanza di revisione vincolo del Decreto Ministeriale n.193, 11/07/1983 "Nuraghe Macciadosa, Sassari", corredata di relazione archeologica (a cura del succitato dott. Doro). Si rappresenta che tale istanza non può essere ricompresa nella presente procedura e dovrà eventualmente essere presentata a questa Soprintendenza per essere istruita in un procedimento autonomo; - non è stata condotta l'analisi per i caviddotti, per i quali sono in studio due alternative progettuali. A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento - A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree

* MA

direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze - Per tale punto si rimanda integralmente al punto A.1 della succitata nota prot. 8917 del 4.7.2022 della scrivente. - A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento - A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25) - Per tale punto si rimanda, per quanto rimasto invariato nel progetto, al punto A.2 della succitata nota prot. 8917 del 4.7.2022 della scrivente. In base al quadro vincolistico, emerge che parte del progetto insiste sull'area vincolata con D.M. n. 193, 11/07/1983 "Nuraghe Macciadosa, Sassari" e che inoltre alcune lavorazioni (coltivazioni di foraggifere) sono previste all'interno dei perimetri a tutela condizionata, così come copianificati da Comune di Sassari, Regione Sardegna e questo Ufficio, del P.U.C. di Sassari relative ai nuraghi Punta Manna e Saccheduzzu. Nelle vicinanze del progetto sono inoltre presenti i nuraghi Padalazzu e Saba e il Pozzo Sacro di Saccheddu (anch'esso tutelato con D.D.R. 10.5.2013). Le ricognizioni condotte per la redazione della Relazione Archeologiche hanno inoltre evidenziato altre aree di dispersione di materiale, precedentemente non conosciute, contrassegnate come MOSI ARCH 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, che delineano una frequentazione di lungo periodo di tutta l'area in progetto, particolarmente leggibile nei periodi preistorico, nuragico e romano ... In conclusione appare evidente che l'area in progetto presenta, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica e dal punto A.1 della presente nota, un'altissima densità archeologica sia in ottica sincronica, per quanto riguarda i periodi nuragico, romano e medievale, che diacronica, in quanto tutti i periodi storici sono parimenti rappresentati ... - A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico - L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico. L'area in progetto infatti presenta, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica e dal punto A.1 della nota prot. 8917 del 4.7.2022, un'altissima densità archeologica. In particolare l'area dell'impianto in oggetto è caratterizzata da diversi monumenti nuragici (Macciadosa, Punta Manna, Saba, Sacchedduzzu, Bozzo) ed è inoltre attorniata da diversi altri (Nuraghi Li Padulazzi, Nidu 'e Coivu o La Viddazza, Fenosu, Tanca S. Barbara, Pozzo Sacro di Saccheddu etc.), quadro che restituisce un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di interservisibilità tra i monumenti stessi. All'interno della stessa area di progetto il rinvenimento in vari punti di ossidiana suggerisce insediamenti di epoca preistorica. Non mancano infine gli insediamenti di epoca romana (vari rinvenimenti nell'area di progetto e, all'esterno, il Sito di Zunchini, Tanca Santa Barbara, Ardu etc.), durante la quale l'area era pertinente alla pertica della colonia di Turris Libysonis ed era densamente occupata da tutta una serie di insediamenti rurali siti produttivi, connessi dalla viabilità minore e medievale (Sito di La Viddazza, Ardu, Erthas etc.. Molti dei succitati siti inoltre sono posti a brevissima distanza o addirittura insistono sull'area di progetto, al cui interno sono stati operati dei rinvenimenti, precedentemente inediti, durante le ricognizioni territoriali operate per la relazione preventiva dell'interesse archeologico. Si ricorda inoltre che parte dell'impianto insiste su un'area tutelata ai sensi dell'allora vigente L. 1089/1939 con il Decreto Ministeriale n.193 del 11/07/1983, al cui interno non si ritiene congruo l'installazione dell'impianto in oggetto in quanto non compatibile, per ragioni di tutela e decoro, con il carattere storico e archeologico [...]. Si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto. Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici, previsti in un'area contermina a beni culturali, e anzi totalmente interposti tra questi, interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto. Per quanto espresso la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto". Per quanto attiene alle Aree funzionali patrimonio architettonico e paesaggio la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio valuta negativamente il progetto per le seguenti motivazioni: "B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento - Si confermano i contenuti di cui al punto B.1 del parere di questo Ufficio prot. n.8917 del 04.7.2022, con le seguenti precisazioni. Con la documentazione integrativa il proponente ha rimodulato il progetto originario, prevedendo una diversa disposizione del layout con riduzione della potenza totale dell'impianto. Nonostante le modifiche, le

* MA

strutture industriali si posizionano comunque nell'area del nuraghe Macciadosa, dichiarata di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 e tutelata anche sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. (m del medesimo Decreto, e nelle aree di tutela condizionata dei nuraghi Punta Manna e Sacchedduzzu, individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 NTA). - B.2 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio - La documentazione integrativa prodotta dal richiedente risponde solo in parzialmente a quanto richiesto da questo Ufficio con nota prot. n.8917/2022. Sulla base della documentazione attualmente disponibile, e della conoscenza del territorio acquisita nel corso dell'ordinaria attività di tutela, emergono comunque diverse criticità legata alla localizzazione dell'impianto in progetto. I lavori ricadono in parte su aree tutelate ai sensi degli art. 142 e 143 del D.Lgs 42/2004 in quanto zone di interesse archeologico, e nei terreni contermini sono presenti diversi altri beni archeologici sottoposti a tutela anche sotto il profilo paesaggistico. I moduli fotovoltaici si inserirebbero tra questi monumenti interrompendo la loro continuità funzionale e visiva, a detrimento dei caratteri del paesaggio storico fin qui conservatisi (si veda in proposito anche il paragrafo A.4 della presente relazione). A più ampia scala, si rileva che il progetto è collocato in un ambito agricolo mediamente antropizzato che conserva ancora in buona parte il suo carattere rurale. Sebbene l'impianto in oggetto sia accompagnato da un progetto agronomico che prevede la parziale prosecuzione dell'uso agricolo dei terreni, per la sua eccezionale estensione causerebbe comunque la perdita di un'ampia superficie coltivabile e si qualificerebbe come un elemento di particolare impatto visivo. Si deve considerare, infine, che l'intera piana della Nurra risulta interessata al momento da numerosi altri progetti di impianti fotovoltaici e agrivoltaici già valutati o in fase di valutazione, di cui è necessario tenere conto nell'analisi della compatibilità del progetto in esame con il contesto in cui si inserisce ...". In conclusione, l'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente esprime il seguente "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE - Per i motivi esposti negli allegati A e B della presente relazione, considerato particolarmente il forte impatto sul patrimonio archeologico, questa Soprintendenza esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto. Viste le gravi criticità segnalate, inoltre, questo Ufficio non ritiene di essere in grado di indicare alcuna modifica progettuale che possa condurre ad un diverso esito del proprio parere endoprocedimentale, se non la completa riprogettazione dell'intervento, a partire dalla scelta della localizzazione";

- s) Direzione generale ABAP – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 6606 del 02/05/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, evidenziando "... che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016, art. 25";
- t) Direzione generale ABAP – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 6787 del 03/05/2023 (Allegato n. 5), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, rappresentando di non rilevare aspetti di propria competenza sul progetto di cui trattasi.

VISTO il Decreto ministeriale 11 luglio 1983, recante la dichiarazione di importante interesse culturale, ai sensi della vigente Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, del Nuraghe Macciadosa esistente in agro del Comune di Sassari, con la quale struttura centrale si dichiara essere state individuate ulteriori numerose tracce di muri di capanne a pianta circolare, con documentazione dell'abitato anche oltre il muro di cinta, in parte moderno, addossato a sinistra del nuraghe (v. la Relazione sulle ragioni che impongono il vincolo archeologico, allegata al predetto Decreto ministeriale).


CONSIDERATO che, per costante giurisprudenza amministrativa, l'area oggetto di dichiarazione di importante interesse culturale con il Decreto ministeriale 11 luglio 1983, assume la conseguente valenza di area tutela per legge per il suo interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m, del D.Lgs. n. 42 del 2004, quale "zona di interesse archeologico".

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con i pareri endoprocedimentali del 04/07/2022 e del 24/04/2023, ha dichiarato, rispettivamente, che le opere previste, anche nel senso modificato con la documentazione integrativa consegnata il 13/10/2022, risultano localizzate in un areale entro il quale sono individuati "... tre siti archeologici e [le] relative aree di pertinenza, nonché la presenza di ulteriori siti a breve distanza dall'impianto, rappresenta una criticità rilevante, che per l'areale sottoposto a vincolo diretto non è in alcun modo superabile. Inoltre considerato che nella relazione archeologica è evidenziato un tessuto insediativo di età antica molto denso, appare critico il posizionamento dei moduli fotovoltaici anche tra un sito e

l'altro, che dovevano essere in collegamento diretto uno con l'altro in età nuragica e nel corso del riutilizzo in epoca romana ...” e, quindi, “... In base al quadro vincolistico, emerge che parte del progetto insiste sull'area vincolata con D.M. n. 193, 11/07/1983 “Nuraghe Macciadosa, Sassari” e che inoltre alcune lavorazioni (coltivazioni di foraggifere) sono previste all'interno dei perimetri a tutela condizionata, così come copianificati da Comune di Sassari, Regione Sardegna e questo Ufficio, del P.U.C. di Sassari relative ai nuraghi Punta Manna e Sacchedduzu. Nelle vicinanze del progetto sono inoltre presenti i nuraghi Padalazzu e Saba e il Pozzo Sacro di Saccheddu (anch'esso tutelato con D.D.R. 10.5.2013). Le ricognizioni condotte per la redazione della Relazione Archeologiche hanno inoltre evidenziato altre aree di dispersione di materiale, precedentemente non conosciute, contrassegnate come MOSI ARCH 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, che delineano una frequentazione di lungo periodo di tutta l'area in progetto, particolarmente leggibile nei periodi preistorico, nuragico e romano ...”.


CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, con il contributo istruttorio prot. n. 34014 del 30/06/2022, allegato alle osservazioni regionali del 19/07/2022 sopra citate, afferma che *“... Il Piano Paesaggistico Regionale e il PUC adeguato al PPR individuano, all'interno del sito di intervento, tre siti archeologici pertinenti a tre nuraghi: Punta Manna, Sacchedduzu e Macciadosa: il Punta Manna e il Sacchedduzu sono inseriti nell'elenco del Repertorio dei Beni Paesaggistici e il nuraghe Macciadosa risulta vincolato dal DM 193 dell'11/07/1983. [...] In conclusione, per quanto l'installazione di tale tipo di impianti goda di un particolare favore dalla normativa, si evidenzia che: - L'impianto fotovoltaico in questione, ancorché interessato dalla coesistenza di coltivazioni agricole secondo quanto riportato negli elaborati, comporta una sottrazione di superficie alla produzione agricola di circa 115 Ha; - È ubicato in un'area di elevata sensibilità per l'alta concentrazione di beni di natura storico culturale oggetto di specifica tutela; - Non è stata dimostrata l'impossibilità di localizzazione alternativa, anzi, si dichiara che la scelta del sito è stata quasi obbligatoria per le caratteristiche del terreno, reperibilità di acqua, condizioni climatiche e compatibilità urbanistica ed ambientale.» ...”, lo stesso settore Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, nel proprio contributo istruttorio prot. n. 34014 del 30/06/2022, osserva inoltre che *“... Nell'area circostante a quella del progetto si segnala la presenza di diversi ulteriori nuraghi (Bozzo, Saccheddu o Saba, Padalazzu) e di un pozzo sacro (nuraghe Marino) ...”.**

CONSIDERATO che, nonostante le modifiche apportate al layout del nuovo impianto agrivoltaico, le relative strutture industriali si posizionano comunque nell'area dichiarata di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con il DM n. 193, 11/07/1983, ma anche come areali posti a corona della medesima area e delle ulteriori zone tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m. del medesimo decreto legislativo o quali beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale:



(da Richiesta di revisione Vincolo ministeriale n. 193 dell'11/07/1983 “Nuraghe Macciadosa, Sassari” – Relazione archeologica del 25/09/2022, figura a p. 3)

Handwritten signature or initials.



Fonte: Layout progetto Rev. 01_30-08-2022

(da SIA, elaborato integrativo ver. 01 del 30/08/2022, p. 85)

CONSIDERATO che la realizzazione dei pannelli fotovoltaici costituisce, anche nel caso qui proposto, un elemento di dissonanza rispetto alla conservazione dell'area vincolata con il Decreto ministeriale 11 luglio 1983, ma anche del contesto di giacenza più generale dei beni culturali archeologici e paesaggistici presenti nell'immediato interno:



(da Fotoinserimenti vari, elaborato integrativo n. PUNTO 5.c.2, particolare ripresa n. 2)

CONSIDERATO, pertanto, che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni di interesse archeologico e paesaggistico, la cui conservazione e tutela non può ridursi anche al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi (al contrario, qui accertata esistere) in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni anche oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d'opera (ovvero, l'avvenuta esecuzione, con esito negativo, dei saggi archeologici preventivi proposti), se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel

dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nelle strutture e nell'uso industriale che si propone delle aree interessate il motivo stesso della incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela.

CONSIDERATO che Pacifico Cristallo S.r.l., con la documentazione presentata con l'originaria istanza di VIA, ha prodotto una dichiarazione relativa alla "... disponibilità dell'area oggetto della richiesta di autorizzazione a seguito di preliminare tramite atto notarile ...", tuttavia, nulla riferendo in merito ai contenuti e previsioni del medesimo preliminare.

CONSIDERATO che Pacifico Cristallo S.r.l., con il SIA aggiornato (ver. 01 del 30/08/2022), ha dichiarato che "... Per la gestione del progetto è previsto un accordo tipo Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo da definire in fase di realizzazione del progetto, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare, quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC ..." (v. paragrafo 4. Il Proponente, p. 21), affermando nel medesimo SIA che "... il proponente ha rilevato un'azienda Agricola già esistente appartenente alla famiglia [omissis] ..." (v. paragrafo 5.3 Sito dell'intervento, p. 24), acquistata definitivamente alla fine del 2020 (v. p. 25).

CONSIDERATO che Pacifico Cristallo S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte (compresa quella di apicoltura) saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il generico riferimento ad una *Associazione temporanea di Imprese*, ancora da costituirsi), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione zootecnica e agricola diretta.

RITENUTO, pertanto e fatta salva la necessità di garantire in ogni caso la conservazione dell'area dichiarata di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 direttamente interferita dal progetto di cui trattasi, che la sostenibilità paesaggistica dell'impianto industriale di cui trattasi è direttamente e indissolubilmente legata all'esercizio continuo e per tutta la vita utile dello stesso impianto delle predette attività agricole (come ancora osservato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota del 28/12/2022 sopra citata), la cui conduzione deve essere definita fin dalla fase di autorizzazione unica del medesimo progetto.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano definite elemento accessorio alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola.

CONSIDERATO che le attività agricole proposte devono essere condotte disponendo di appropriate strutture logistiche di supporto, nonché essere monitorate nella loro efficacia produttiva, affinché l'impianto industriale possa essere effettivamente definito agrivoltaico per l'intera sua vita utile, indicata in circa 30 anni (v. SIA, paragrafo 8.12.1. *Generalità*, p. 146 della versione aggiornata 01 del 30/08/2022) e, pertanto, non costituire un ulteriore consumo di suolo agricolo per sole attività a carattere industriale.

CONSIDERATO che il Proponente non ha previsto interventi orientati all'efficientamento energetico e funzionale delle strutture dell'azienda agricola che si dovrebbe occupare delle attività agricole e di apicoltura proposte, anche con riguardo ai relativi mezzi agricoli elettrici, quale ulteriore forma di specifica integrazione tra le stese attività agricole e la produzione di energia elettrica.

CONSIDERATO che il Proponente, anche con la documentazione integrativa del 13/10/2022 (v. SIA, ver. 01 del 30/08/2022, paragrafo 13.2 *Rischio di incendio*, pp. 297-302) non ha previsto le opere di prevenzione incendi indicate dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio prot. n. 32705 del 01/07/2022 (v.: "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ...") e confermate con la comunicazione prot. n. 77525 del 13/12/2022.

A MA

CONSIDERATO che le esigenze di prevenzione incendi comporterebbero l'ulteriore occupazione di aree dichiarate di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, come anche di altre poste nell'immediato interno di quelle tutelate quali beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo, connaturato alla qualità del contesto di giacenza dei medesimi beni.

CONSIDERATO che il *Piano monitoraggio ambientale* (v. elaborato integrativo ver. 01 del 30/08/2022) non è stato integrato da Pacifico Cristallo S.r.l. con riguardo a quanto chiesto ad integrazione dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con la nota prot. n. 1264 del 06/07/2022 (v. il punto n. 6: "*l'integrazione del Piano di monitoraggio ambientale (v. elaborato n. SIARELPMA09), relativamente a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO, con riguardo al fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio (relativamente sia alle opere principali e connesse previste che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame*"), ossia con integrale riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio per tutte e tre le fasi di *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*. Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale del paesaggio, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse culturale come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, nel suo Assetto ambientale, classifica le aree interessate dal progetto all'interno dell'ambito di paesaggio costiero n. 14 "Golfo dell'Asinara" e che i tematismi dell'Assetto Ambientale interessati dal progetto sono costituiti dalle aree naturali e subnaturali, seminaturali (art. 22 e 25 delle NTA del PPR), in cui non è prevista l'installazione di impianti industriali, e dalle aree ad utilizzazione agroforestale (art. 28 delle NTA del PPR), in cui saranno collocati i pannelli fotovoltaici, nelle quali sono "*vietate trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole ... o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso*", sebbene siano comunque consentite trasformazioni "*di cui sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa*".

CONSIDERATO che, con riferimento alla impossibilità di localizzazione alternativa delle opere previste in corrispondenza dell'area vincolata per il suo interesse culturale e in prossimità diretta con aree tutelate per il loro interesse paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale, il Proponente afferma che la stessa scelta del sito proposto "*... è stata quasi obbligatoria ...*", senza pertanto individuare più pertinenti aree idonee alla localizzazione di tale tipologia di impianti FER (v. SIA, paragrafo 8.16.2. *Localizzazione*, p. 157) e di minore incidenza paesaggistica, la cui valenza delle aree interessate è stata qui rilevata dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura.

CONSIDERATO che l'art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, prescrive che "*1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione*".

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area vincolata per il suo interesse culturale è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al patrimonio culturale ed al paesaggio.

CONSIDERATO che il *Piano operativo dei sondaggi* non è stato attuato dal Proponente, come rilevato nel parere endoprocedimentale definitivo del 24/04/2023 (Allegato n. 3) della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, tuttavia dovendosi rilevare, allo stato dell'istruttoria conclusiva condotta da questo Ministero della cultura, che anche un eventuale esito negativo della verifica preventiva dell'interesse archeologico non potrebbe modificare le ragioni alla base del giudizio negativo per le opere previste dal progetto di cui trattasi, rese per il fattore ambientale del medesimo patrimonio archeologico e di quello paesaggistico direttamente interferito dal medesimo progetto, per le motivazioni, fatte proprie dalla Scrivente, esposte dal medesimo Ufficio periferico del MIC sopra citato nel proprio parere endoprocedimentale definitivo.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto "*Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni*".

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, come anche dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del Decreto ministeriale 10 settembre 2010.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7

e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Pacifico Cristallo S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati ed allegati al presente parere tecnico istruttorio quali parti integranti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far propri i pareri endoprocedimentali del 04/07/2022 e del 24/04/2023 espressi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come condivisi, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II della Direzione generale ABAP, anche quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (anche quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con i pareri endoprocedimentali del 04/07/2022 e del 24/04/2023; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP, anche quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto Definitivo di un impianto denominato "AGRIVOLTAICO MACCIADOSA", della potenza complessiva di 55,55 MW (già 80,88 MWp) (lato DC)**, con relative opere connesse, da localizzarsi nel comune di Sassari.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia, belle arti e
paesaggio

Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico

Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico

OGGETTO: (ID_VIP: 7405). Sassari (SS). Progetto di un impianto denominato "Agrivoltaico MACCIADOSA" della potenza complessiva di 80.88 MWp (lato DC) nel comune di Sassari. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 - VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente Pacifico Cristallo S.r.l.

Rif.: vostro prot. 21890 del 09.06.2022, nostro prot. n. 7527 del 10.06.2022

In riferimento all'oggetto, analizzata la documentazione disponibile nel portale del MITE al link

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8030/11812?pagina=1>

si comunica quanto segue.

ALLEGATO A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Tra gli elaborati progettuali consultati vi è la Relazione Archeologica (Elaborato progettuale SIA001) elaborata dal dott. Luca Doro,

Il progetto prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 80,88 MWp (lato DC) con struttura ad inseguimento monoassiale da connettere in alta tensione alla rete di trasmissione nazionale.

L'area interessata dal progetto, di proprietà della Pacifico Cristallo s.r.l., è ubicata in località Macciadosa, nella Nurra sassarese, circa 2.5 Km a ovest del corso del Riu Mannu, lungo la Strada Provinciale 18 (Sassari-Argentiera). L'intervento ricade nel foglio 83 particelle 2, 3, 4, 5, 8, 164, 352, 353, posizionate a nord della SP 18, e 23, 26, 88, a Sud della SP 18).

Dall'esame della relazione generale tecnica si apprende che l'areale è di circa 151 ettari. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico composto complessivamente da 57980 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciali, nel territorio della Nurra, lungo la Strada Provinciale 34 tra M. Santa Giusta e Monte Elva, foglio 19 mappali 324, 379, 111, 40, 41, 55 del Comune di Sassari. Le strutture verticali, costituite da pali di acciaio, saranno infisse nel terreno a profondità stimabile su 1,5 m, non avranno fondazioni o basamenti in calcestruzzo. I pali che sorreggono i moduli saranno



direttamente battuti nel terreno ad una profondità massima di 2 mt con apposita macchina battipalo. Sono previsti n. 7 pali per ogni stringa da 30 moduli e quindi un totale di 28.168 pali. Il cavidotto avrà lo scopo di contenere i cavi che trasporteranno l'energia elettrica prodotta dalla centrale fotovoltaica al locale tecnico. I cavi saranno posizionati all'interno di un tubo corrugato flessibile posizionato in uno scavo a sezione obbligata con una larghezza della trincea di 50 cm ed una profondità minima di 100 cm.

Tutte le linee elettriche in MT prevedono la posa interrata di cavi in trincee scavate ad una profondità media di 1,2/1,3 m dal piano di calpestio, di larghezza compresa in 1 m.

Nell'area dove sorgerà la cabina utente è previsto un leggero abbassamento del piano di calpestio attuale, ipotizzabile in circa 50 cm, utile alla fondazione del basamento della cabina stessa.

All'interno della stessa area dell'impianto è prevista, inoltre, la realizzazione di opere viarie con carreggiata di circa 4/5 m, formata da una soprastruttura in materiale arido dello spessore indicativo di 0,30/0,40 m

Lungo il perimetro dell'impianto è prevista la realizzazione di una recinzione in rete metallica a maglia romboidale sostenuta da pali infissi nel terreno per una profondità di circa 0,6 m.

Il layout dell'impianto è specificato nell'allegato cartografico denominato SIATAVFTVLAY31.

Dall'esame della relazione archeologica si rileva, che:

- non risulta effettuata la ricerca in archivio;
- non risultano esplicitati gli impatti della realizzazione dell'impianto e delle relative opere di connessione e viabilità relativamente ai monumenti presenti e al rischio relativo al patrimonio archeologico, con i prescritti allegati cartografici;
- risulta ricognita solo una parte dell'areale;
- non è stata proposta la carta relativa al grado di visibilità
- La Relazione è invece chiara sulle indicazioni relative alla situazione vincolistica, in particolare circa i diversi livelli di vincoli presenti (diretti, da PPR, da PUC), in quanto vengono riportati in maniera compiuta i relativi areali; si segnala che manca l'indicazione del vincolo del Pozzo Sacro di Saccheddu (indicato come Pozzo Nuraghe Marino).

Dall'analisi bibliografica e documentale, all'interno dell'area interessata dal progetto sono documentati tre siti archeologici pertinenti a tre nuraghi: Punta Manna, Sacchedduzzu, e Macciadosa. Nell'area del Macciadosa è attestato anche un successivo abitato romano e i resti di una probabile villa rustica. Nell'area circostante a quella del progetto si segnala la presenza di diversi nuraghi (Bozzo, Saccheddu o Saba, Padalazzu) e di un pozzo sacro (Saccheddu, indicato nella relazione come pozzo nuraghe Marino).

L'area era stata analizzata sotto il profilo archeologico nel 2019, in occasione dei lavori di progettazione del tracciato del metanodotto in Sardegna. Le ricognizioni eseguite da G. Carenti lungo il tracciato che si sviluppa tra i nuraghi Sacchedduzzu e Punta Manna hanno evidenziato un'area di dispersione ceramica nel capo coltivato a Nord dell'area verde, in direzione Nord Ovest del Sacchedduzzu, (3A), definendo un'areale a rischio archeologico. La ricognizione effettuata da Luca Doro ha verificato in questo punto la presenza di frammenti ceramici.



La ricognizione di superficie è stata effettuata solo in alcune aree destinate alla realizzazione del progetto, in quanto la visibilità del terreno in gran parte della proprietà risultava nulla o quasi nulla, a causa della fitta vegetazione secca che ricopre il terreno. Questi terreni, dissodati e destinati alla coltivazione, sono risultati al momento delle ricognizioni incolti e infestati da erbacce stagionali. Le aree dove invece è stato possibile effettuare la ricognizione (Aree 1-5), si presentano con una buona visibilità dovuta all'ultima mietitura. Nei cinque campi ricogniti in due (1A, 3A) sono stati osservati elementi archeologici. Nel primo (1A) sono stati individuati alcuni frammenti ceramici di età storica lungo la fascia perimetrale dell'area boschiva del nuraghe Macciadosa, ricadente nell'area a tutela condizionata del PUC; nel secondo (3A) sono stati individuati frammenti di ceramica storica nella porzione più meridionale del campo, nel punto già segnalato da G. Carenti nella carta del rischio realizzata per i lavori del metanodotto in Sardegna.

Per tali aree il rischio archeologico non è indicato, ma sulla base delle valutazioni di questo Ufficio deve essere considerato medio alto, di grado 7. Nelle restanti porzioni di terreno osservate durante la ricognizione non è stato individuato nessun elemento archeologico. Escluse le aree già tutelate, ove i vincoli paesaggistici o archeologici non consentono l'installazione dell'impianto, nelle restanti porzioni della proprietà, in particolare dove la visibilità del terreno è nulla o quasi nulla, non è stato possibile determinare in modo chiaro la presenza o meno di evidenze archeologiche. Nella relazione viene indicato che i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità e le tracce potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero presenti. Viene pertanto evidenziata la necessità di approfondimento in tal senso.

In conclusione, considerati i dati a disposizione il livello di impatto archeologico accertabile nelle aree non ricognite è classificato medio, di grado 4 (non determinabile); a parere di questo Ufficio attraverso l'approfondimento delle ricognizioni in un periodo stagionale più favorevole, il margine di incertezza si potrebbe considerevolmente ridurre.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

Nell'area direttamente interessata dagli interventi e nell'areale circostante si rilevano i seguenti siti:

Beni con dichiarazione di particolare interesse culturale ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.:

Interno all'areale: Nuraghe Macciadosa, D.M. 11.07.1983, che comprende l'intero mappale 2 del foglio 83; parte dei moduli presenti nel layout cartografico dell'impianto occupano questa particella; Il monumento è anche inserito nel PUC del Comune di Sassari con codice 90064173; in questa scheda il perimetro a tutela integrale, ma anche quello a tutela condizionata, risultano sensibilmente inferiori per superficie al mappale completo riportato nel decreto ministeriale.

A 200 m circa dal perimetro dell'impianto: Pozzo sacro di Saccheddu, DDR 10.05.2013, indicato nella relazione archeologica come Pozzo Nuraghe Marino, non inserito nel PUC.

Beni presenti nel repertorio del PPR e nel PUC del Comune di Sassari:

Interni all'areale

Nuraghe Punta Manna, ID 4264, inserito anche nel PUC con codice 90064043;

Nuraghe Sacchedduzzu, ID 4262, inserito anche nel PUC con codice 90064041.



Nelle vicinanze dell'areale:

Nuraghe Li Padulazzi, ID 4298, inserito anche nel PUC con codice 90064089, a circa 250 m;

Nuraghe Fenosu, ID 4291, inserito anche nel PUC con codice 90064076, a circa 400 m;

Nuraghe Tanca Santa Barbara, ID 4263, inserito anche nel PUC con codice 90064042, a circa 900 m;

Nuraghe Serra Olzu, ID 4290, inserito anche nel PUC con codice 90064075, a circa 1000 m;

Nuraghe Mazzocca, ID 4284, inserito anche nel PUC con codice 90064069, a circa 1300 m.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

L'esplicitazione degli impatti della realizzazione dell'impianto non risultano ben illustrati nella relazione archeologica. Sicuramente la presenza all'interno dell'areale individuato di tre siti archeologici e delle relative aree di pertinenza, nonché la presenza di ulteriori siti a breve distanza dall'impianto, rappresenta una criticità rilevante, che per l'areale sottoposto a vincolo diretto non è in alcun modo superabile.

Inoltre considerato che nella relazione archeologica è evidenziato un tessuto insediativo di età antica molto denso, appare critico il posizionamento dei moduli fotovoltaici anche tra un sito e l'altro, che dovevano essere in collegamento diretto uno con l'altro in età nuragica e nel corso del riutilizzo in epoca romana.

Risulta difficoltoso esprimersi anche in merito agli areali che allo stato attuale delle conoscenze non sembrano interessati da vincoli diretti o da perimetrazioni da PUC, in particolare le zone est e sud dell'impianto, in quanto proprio in questi areali non è stata condotta la ricognizione.

Anche l'installazione dei sostegni dei moduli attraverso la tecnica "a battipalo" rappresenta una criticità rilevante, in quanto è possibile che con queste operazioni, che riguardano 28.168 pali da infiggere nel terreno per 2 m circa è possibile che si verifichino danneggiamenti di strutture, materiali e stratificazioni di natura archeologica.

Viceversa si esprime apprezzamento per il programma di attività di ricerca e valorizzazione dei monumenti archeologici proposto, ma è necessaria una più compiuta indicazione specialmente per quanto riguarda la quantificazione delle relative risorse a disposizione.

A.3 Richieste documentazione integrativa

Per quanto attiene l'area funzionale patrimonio archeologico, si richiedono pertanto le seguenti integrazioni al fine di poter esprimere il proprio parere in merito al progetto:

- Completamento delle ricognizioni e sistematizzazione dei dati raccolti secondo quanto previsto dalla normativa in materia, con indicazione completa e puntuale delle opere da realizzarsi (comprensivo delle opere di connessione e della viabilità interna all'impianto e del relativo possibile impatto sul patrimonio archeologico);
- nella Relazione archeologica risulta chiaramente indicato che la ricerca d'archivio non è stata effettuata, pertanto si chiede di provvedere in tal senso ad integrare le verifiche condotte;
- Si chiede altresì di integrare la Relazione con idonea cartografia nella quale venga riportato il grado di visibilità dell'area ricognita in relazione all'areale dell'opera;
- è assente la Carta riassuntiva del Rischio archeologico, pertanto è da integrare;
- nelle aree dove il grado di rischio è medio-alto si richiede di proporre un piano di indagini preventive adeguato, comprendendo eventualmente anche indagini non invasive per valutare



la presenza nel sottosuolo di possibili strutture sepolte, specie dove dovrà essere usata la tecnica “a battipalo”;

- si chiede di specificare il piano delle attività di ricerca e valorizzazione triennale proposto, comprendendo anche la quantificazione delle risorse a disposizione.

ALLEGATO B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO - AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

B.1.1 Beni architettonici

Lungo la Strada Provinciale 18, in un sito circondato su tre lati dall'areale d'impianto, è presente la casa cantoniera Macciadosa, immobile tutelato *ope legis* ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004.

B.1.2 Beni paesaggistici

- B.1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico

I terreni in cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e della relativa sottostazione elettrica non sono soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs 42/2004.

- B.1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

Nell'area di studio sono presenti due beni archeologici dichiarati d'interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004, e dunque tutelati anche sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art.142 c.1 lettera m) dello stesso Decreto: il nuraghe Macciadosa, all'interno dell'areale d'impianto, e il pozzo sacro di Saccheddu, a 200 metri circa dall'impianto (si veda in proposito anche il punto A.1 della presente relazione).

- B.1.2.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. L'area interessata dal progetto rientra nell'ambito di paesaggio costiero n.14 “Golfo dell'Asinara” individuato dal PPR.

Lo strumento urbanistico comunale vigente nel Comune di Sassari è il Piano Urbanistico Comunale, per cui è stato concluso l'iter di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.

- B.1.2.d Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici

Nell'area interessata dal SIA sono presenti alcuni beni archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 NTA). In particolare all'interno dell'areale d'impianto si rilevano il nuraghe Punta Manna, (codice BUR 4264), e il nuraghe Sacchedduzzu (codice BUR 4262). Per entrambi i beni è stato individuato all'interno del PUC di Sassari un perimetro di tutela integrale ed uno di tutela condizionata. Inoltre in siti esterni ma prossimi all'area d'impianto si segnalano: il nuraghe Li Padulazzi (codice BUR 4298), il nuraghe Fenosu (codice BUR 4291), il nuraghe Tanca Santa Barbara (codice BUR 4263) il nuraghe Serra Olzu (codice BUR 4290), il nuraghe Mazzocca, (codice BUR 4284). Si veda in proposito anche il punto A.1 della presente relazione.



B.2 Richieste documentazione integrativa

La documentazione resa disponibile dal proponente è insufficiente ai fini della verifica di compatibilità del progetto con il patrimonio culturale e il paesaggio. Si evidenzia in particolare una carenza di documentazione fotografica e fotosimulazioni, utili alla definizione dell'impatto visivo potenziale delle opere. Si chiede pertanto di integrare la documentazione di progetto con i seguenti elaborati:

- Fotosimulazioni dell'impianto, riprese da punti dai quali sia possibile cogliere con completezza l'entità delle opere e il loro rapporto con il contesto paesaggistico, così come previsto dall'allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, art.3.2 c.2: *"simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico"*.
- Progetto architettonico e fotosimulazioni della stazione elettrica, secondo le modalità di cui al punto precedente.
- Fotosimulazioni delle opere in progetto da e verso i beni archeologici e architettonici presenti nell'ambito d'impianto (nuraghi Macciadosa, Sacchedduzzu e Punta Manna; casa cantoniera Macciadosa).
- Ricognizione e rappresentazione cartografica degli altri impianti fotovoltaici attualmente approvati o in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nell'ambito territoriale interessato (piana della Nurra), considerandone di conseguenza gli impatti cumulativi attesi dalla loro contemporanea coesistenza.

B.3 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

La carenza di documentazione già segnalata non consente al momento di esprimere una valutazione circa la compatibilità dell'intervento con i beni architettonici e il paesaggio.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Il parere potrà essere espresso solamente in seguito alle integrazioni documentali, sulla base della verifica delle stesse.

NC/FF

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
(firmato digitalmente)



MIC
MIC_SS-PNRR_UO2
06/07/2022
0001244-A



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO II

Alla

Soprintendenza Speciale per il PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto:

[ID_VIP: 7405] SASSARI. Progetto di un impianto denominato "AGRIVOLTAICO MACCIADOSA" della potenza complessiva di 80,88 MWp (lato DC) nel Comune di Sassari.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – Valutazione di Impatto Ambientale.

Proponente: PACIFICO CRISTALLO S.r.l..

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota del Servizio V della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 21890 del 09/06/2022, preso atto di quanto considerato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel parere endoprocedimentale prot. n. 8917 del 04/07/2022, acquisito agli atti di questa Direzione con prot. n. 25080 del 05/07/2022, per quanto attiene agli aspetti di competenza, si rappresenta quanto segue.

Come rilevato dalla Soprintendenza nel parere citato in premessa, il progetto interferisce direttamente con i seguenti beni di interesse archeologico tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004, presenti all'interno dell'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico:

- Nuraghe Macciadosa, tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 11/07/1983, inserito anche nel PUC del Comune di Sassari con codice 90064173;
- Nuraghe Punta Manna, tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 in quanto tipizzato e individuato nel *Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari* del Piano Paesaggistico Regionale con ID 4264 e inserito anche nel PUC del Comune di Sassari con codice 90064043;
- Nuraghe Sacchedduzzu, tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 in quanto tipizzato e individuato nel *Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari* del Piano Paesaggistico Regionale con ID 4262 e inserito anche nel PUC del Comune di Sassari con codice 90064041;

Inoltre, altri beni di interesse archeologico, elencati dalla Soprintendenza nel parere citato in premessa, sono presenti nelle immediate vicinanze delle aree di progetto.

La Soprintendenza ha, inoltre, evidenziato le carenze della documentazione archeologica presentata dalla Società proponente ai sensi dell'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo le necessarie integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto degli impatti significativi e negativi dell'impianto in progetto sul patrimonio archeologico interferito direttamente e indirettamente, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel ritenere «in alcun modo superabile» la criticità legata all'interferenza diretta dell'impianto con le aree di interesse**



archeologico tutelate ai sensi della parte II e III del D.Lgs. 42/2004.

Pertanto, si ritiene necessario chiedere al proponente di:


1. individuare e rappresentare una soluzione alternativa per la localizzazione delle opere in progetto, tale da evitare le interferenze con il Nuraghe Macciadosa, il Nuraghe Punta Manna e il Nuraghe Sacchedduzu e le relative aree tutelate direttamente e indirettamente ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004;
2. la “Relazione Archeologica Preliminare” dovrà essere modificata in base a quanto richiesto al punto precedente e integrata con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il citato parere endoprocedimentale del 04/07/2022:
 - *«Completamento delle ricognizioni e sistematizzazione dei dati raccolti secondo quanto previsto dalla normativa in materia, con indicazione completa e puntuale delle opere da realizzarsi (comprensivo delle opere di connessione e della viabilità interna all’impianto e del relativo possibile impatto sul patrimonio archeologico);*
 - *nella Relazione archeologica risulta chiaramente indicato che la ricerca d’archivio non è stata effettuata, pertanto si chiede di provvedere in tal senso ad integrare le verifiche condotte;*
 - *Si chiede altresì di integrare la Relazione con idonea cartografia nella quale venga riportato il grado di visibilità dell’area ricognita in relazione all’areale dell’opera;*
 - *è assente la Carta riassuntiva del Rischio archeologico, pertanto è da integrare;*
 - *nelle aree dove il grado di rischio è medio-alto si richiede di proporre un piano di indagini preventive adeguato, comprendendo eventualmente anche indagini non invasive per valutare la presenza nel sottosuolo di possibili strutture sepolte, specie dove dovrà essere usata la tecnica “a battipalo”;*
 - *si chiede di specificare il piano delle attività di ricerca e valorizzazione triennale proposto, comprendendo anche la quantificazione delle risorse a disposizione»;*
3. conformare la “Relazione Archeologica Preliminare” alle “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Da ultimo, si specifica che poiché la competente Soprintendenza ha richiesto la proposta di un piano di indagini preventive per l’attivazione della procedura di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, c. 3 e 8, è necessario che la documentazione progettuale comprenda anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dall’Allegato 1 del D.P.C.M. 14/02/2022. Pertanto, è necessario che il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la stessa Soprintendenza l’accordo previsto dall’art. 25, c. 14 del medesimo D.Lgs. 50/2016, funzionale a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della “Relazione finale” di cui al c. 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici.

Il Responsabile dell’istruttoria

Dott. Lino Traini

(tel. 06/67234693 – lino.traini@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II
Dott. Elena Calandra





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Sassari (SS)- Progetto di un impianto denominato " AGRIVOLTAICO MACCIADOSA" [ID VIP 7405].

Procedura riferita al D.Lgs 152 /2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Pacifico Cristalli S.r.l.

Rif.: vs nota prot. 6649 del 07/12/2022 , Ns. prot. 16273 del 9.12.2022

Trasmissione parere endoprocedimentale.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione Ecologica, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR citata in oggetto con cui si comunicava il riavvio del procedimento, si comunicano le valutazioni di competenza, in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si rappresenta primariamente che il presente impianto è già stato oggetto di istruttoria da parte dello scrivente Ufficio con nota prot. 8917 del 4.7.2022, cui si rimanda per i dati e le valutazioni di ordine generale.

ALLEGATO A

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal proponente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

- Relazione Archeologica- VIARCH- Piano Saggi Valorizzazione;
- Tavola-Siti-Archeologici-Bibliografia;
- Tavola del Rischio Archeologico;
- Tavola della Visibilità e della Ricognizione;
- Tavola del Potenziale Archeologico;
- Richiesta Rimozione Vincolo;
- Relazione dell'Istanza di Revisione del Vincolo.

È stato inoltre predisposto e messo a disposizione della scrivente, con la nota prot. 13660 del 14.10.2022, il Template in conformità alle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico", di cui al D.P.C.M. 14/02/2022.

Si attesta che la documentazione è stata redatta dall'archeologo incaricato dott. Luca Doro (in possesso dei requisiti di legge).

Oltre a quanto appena elencato sono stati esaminati la Sintesi Non tecnica, gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, Computo metrico e Quadro economico.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Dall'esame della documentazione suddetta si rileva che:

- il Piano operativo dei sondaggi è presentato ed esaminato nella presente nota;
- non sono stati effettuati i saggi di scavo richiesti da questo Ufficio con prot. 8917 del 4.7.2022, nonché dal Servizio II della DG ABAP con il suo contributo istruttorio, allegato alla richiesta di integrazioni di cui al prot. 1264 del 6.7.2022 di Codesta Soprintendenza, né è stato siglato l'accordo di cui al c. 14 dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, richiesto dal succitato Servizio II;
- è stata allegata alla documentazione progettuale una "Istanza di revisione vincolo del Decreto Ministeriale n.193, 11/07/1983 "Nuraghe Macciadosa, Sassari", corredata di relazione archeologica (a cura del succitato dott. Doro). Si rappresenta che tale istanza non può essere ricompresa nella presente procedura e dovrà eventualmente essere presentata a questa Soprintendenza per essere istruita in un procedimento autonomo;
- non è stata condotta l'analisi per i cavidotti, per i quali sono in studio due alternative progettuali.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Per tale punto si rimanda integralmente al punto A.1 della succitata nota prot. 8917 del 4.7.2022 della scrivente.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

Per tale punto si rimanda, per quanto rimasto invariato nel progetto, al punto A.2 della succitata nota prot. 8917 del 4.7.2022 della scrivente.

In base al quadro vincolistico, emerge che parte del progetto insiste sull'area vincolata con D.M. n.193, 11/07/1983 "Nuraghe Macciadosa, Sassari" e che inoltre alcune lavorazioni (coltivazioni di foraggifere) sono previste all'interno dei perimetri a tutela condizionata, così come copianificati da Comune di Sassari, Regione Sardegna e questo Ufficio, del P.U.C. di Sassari relative ai nuraghi Punta Manna e Saccheduzzu. Nelle vicinanze del progetto sono inoltre presenti i nuraghi Padalazzu e Saba e il Pozzo Sacro di Saccheddu (anch'esso tutelato con D.D.R. 10.5.2013).

Le ricognizioni condotte per la redazione della Relazione Archeologiche hanno inoltre evidenziato altre aree di dispersione di materiale, precedentemente non conosciute, contrassegnate come MOSI ARCH 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, che delineano una frequentazione di lungo periodo di tutta l'area in progetto, particolarmente leggibile nei periodi preistorico, nuragico e romano.

Nel Template e nella Relazione sono correttamente distinti i concetti di potenziale e rischio archeologico (correlato alle lavorazioni previste). La carta del rischio relativo individua aree con rischio archeologico nullo (Schede Rischio 07, 08, 09, 11, 12, 20, 22, 23, 24), Basso (Schede Rischio 01, 05, 13, 15, 16, 21) e medio (Schede Rischio 02, 03, 04, 06, 10, 14, 17, 18, 19). Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso", come del resto indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia.

Questa soprintendenza ritiene che:

- le aree nelle quali è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici, valutate a rischio archeologico basso e medio (Schede Rischio 01, 04, 13, 14, 17, 18, 19) sono da considerarsi a rischio archeologico medio-



alto per la presenza di chiari indicatori archeologici, segnalati peraltro nella stessa Relazione Archeologica;

- nelle aree dove è prevista la coltivazione di foraggiere (Schede Rischio 08, 09, 24) o l'impianto di alberi (Scheda Rischio 02, 03) il rischio non possa essere valutato Nullo ma basso o medio per le lavorazioni cui sarà comunque sottoposto il terreno;
- anche all'interno del perimetro di cui al succitato D.M. 11/07/1983 e delle aree di tutela del P.U.C. di Sassari il rischio è da considerarsi perlomeno medio-alto.

In conclusione appare evidente che l'area in progetto presenta, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica e dal punto A.1 della presente nota, un'altissima densità archeologica sia in ottica sincronica, per quanto riguarda i periodi nuragico, romano e medievale, che diacronica, in quanto tutti i periodi storici sono parimenti rappresentati.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Documentazione integrativa è stata richiesta con la nota prot. 8917 del 4.7.2022, parzialmente riscontrata dal proponente.

A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenta delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico.

L'area in progetto infatti presenta, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica e dal punto A.1 della nota prot. 8917 del 4.7.2022, un'altissima densità archeologica. In particolare l'area dell'impianto in oggetto è caratterizzata da diversi monumenti nuragici (Macciadosa, Punta Manna, Saba, Sacchedduzzu, Bozzo) ed è inoltre attorniata da diversi altri (Nuraghi Li Padulazzi, Nidu 'e Coivu o La Viddazza, Fenosu, Tanca S. Barbara, Pozzo Sacro di Saccheddu etc.), quadro che restituisce un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di intervisibilità tra i monumenti stessi. All'interno della stessa area di progetto il rinvenimento in vari punti di ossidiana suggerisce insediamenti di epoca preistorica. Non mancano infine gli insediamenti di epoca romana (vari rinvenimenti nell'area di progetto e, all'esterno, il Sito di Zunchini, Tanca Santa Barbara, Ardu etc.), durante la quale l'area era pertinente alla *pertica* della colonia di *Turris Libysonis* ed era densamente occupata da tutta una serie di insediamenti rurali siti produttivi, connessi dalla viabilità minore e medievale (Sito di La Viddazza, Ardu, Erthas etc.. Molti dei succitati siti inoltre sono posti a brevissima distanza o addirittura insistono sull'area di progetto, al cui interno sono stati operati dei rinvenimenti, precedentemente inediti, durante le ricognizioni territoriali operate per la relazione preventiva dell'interesse archeologico.

Si ricorda inoltre che parte dell'impianto insiste su un'area tutelata ai sensi dell'allora vigente L. 1089/1939 con il Decreto Ministeriale n.193 del 11/07/1983, al cui interno non si ritiene congruo l'installazione dell'impianto in oggetto in quanto non compatibile, per ragioni di tutela e decoro, con il carattere storico e archeologico

Si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto.

Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici, previsti in un'area contermina a beni culturali, e anzi totalmente interposti tra questi, interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, con la costruzione di un impianto



industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto.

Per quanto espresso la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.

ALLEGATO B

Aree funzionali patrimonio architettonico e paesaggio

B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

Si confermano i contenuti di cui al punto B.1 del parere di questo Ufficio prot. n.8917 del 04.7.2022, con le seguenti precisazioni.

Con la documentazione integrativa il proponente ha rimodulato il progetto originario, prevedendo una diversa disposizione del layout con riduzione della potenza totale dell'impianto. Nonostante le modifiche, le strutture industriali si posizionano comunque nell'area del nuraghe Macciadosa, dichiarata di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 e tutelata anche sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. (m del medesimo Decreto, e nelle aree di tutela condizionata dei nuraghi Punta Manna e Sacchedduzzu, individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 NTA).

B.2 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio

La documentazione integrativa prodotta dal richiedente risponde solo in parzialmente a quanto richiesto da questo Ufficio con nota prot. n.8917/2022. Sulla base della documentazione attualmente disponibile, e della conoscenza del territorio acquisita nel corso dell'ordinaria attività di tutela, emergono comunque diverse criticità legata alla localizzazione dell'impianto in progetto.

I lavori ricadono in parte su aree tutelate ai sensi degli art. 142 e 143 del D.Lgs 42/2004 in quanto zone di interesse archeologico, e nei terreni contermini sono presenti diversi altri beni archeologici sottoposti a tutela anche sotto il profilo paesaggistico. I moduli fotovoltaici si inserirebbero tra questi monumenti interrompendo la loro continuità funzionale e visiva, a detrimento dei caratteri del paesaggio storico fin qui conservatisi (si veda in proposito anche il paragrafo A.4 della presente relazione).

A più ampia scala, si rileva che il progetto è collocato in un ambito agricolo mediamente antropizzato che conserva ancora in buona parte il suo carattere rurale. Sebbene l'impianto in oggetto sia accompagnato da un progetto agronomico che prevede la parziale prosecuzione dell'uso agricolo dei terreni, per la sua eccezionale estensione causerebbe comunque la perdita di un'ampia superficie coltivabile e si qualificherebbe come un elemento di particolare impatto visivo.

Si deve considerare, infine, che l'intera piana della Nurra risulta interessata al momento da numerosi altri progetti di impianti fotovoltaici e agrivoltaici già valutati o in fase di valutazione, di cui è necessario tenere conto nell'analisi della compatibilità del progetto in esame con il contesto in cui si inserisce. In particolare si rileva che questo progetto indica, per la realizzazione della stazione elettrica, la medesima area già individuata in altri interventi analoghi. La sovrapposizione delle proposte (a cui si aggiunge, nel caso presente, la carenza di documentazione relativa alla stazione) costituisce una criticità e una difficoltà istruttoria, poiché non garantisce la corrispondenza tra i progetti presentati e la loro effettiva possibilità di realizzazione così come rappresentati.



PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Per i motivi esposti negli allegati A e B della presente relazione, considerato particolarmente il forte impatto sul patrimonio archeologico, questa Soprintendenza esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto. Viste le gravi criticità segnalate, inoltre, questo Ufficio non ritiene di essere in grado di indicare alcuna modifica progettuale che possa condurre ad un diverso esito del proprio parere endoprocedimentale, se non la completa riprogettazione dell'intervento, a partire dalla scelta della localizzazione.

GiM-FF

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it



Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 7405] Sassari (SS) - Progetto di un impianto denominato “AGRIVOLTAICO MACCIADOSA” della potenza complessiva di 80,88 MWp (lato DC) nel comune di Sassari.

Procedura riferita al D.Lgs 152 /2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Pacifico Cristalli S.r.l.

Contributo istruttorio di competenza.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 6649 del 07.12.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza per le province di Sassari e Nuoro (di seguito SABAP-SS) con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 6149 del 24.04.2023, acquisito agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 6503 del 27.04.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la SABAP-SS ha rappresentato che le integrazioni richieste rispetto alla documentazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 sono state riscontrate parzialmente dalla Società proponente, in quanto “*non è stata condotta l'analisi per i cavidotti, per i quali sono in studio due alternative progettuali*”, e che non è ancora stata espletata la procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8, relativamente alla quale è stato presentato in integrazione il Piano operativo dei sondaggi.

Viene sottolineato che “*parte del progetto insiste sull'area vincolata con D.M. n.193, 11/07/1983 “Nuraghe Macciadosa, Sassari”*”, all'interno della quale “*non si ritiene congrua l'installazione dell'impianto in oggetto in quanto non compatibile, per ragioni di tutela e decoro, con il carattere storico e archeologico*”, e che “*alcune lavorazioni (coltivazioni di foraggifere) sono previste all'interno dei perimetri a tutela condizionata, così come copianificati da Comune di Sassari, Regione Sardegna e questo Ufficio, del P.U.C. di Sassari relative ai nuraghi Punta Manna e Saccheduzzu*”. Viene altresì rilevato che “*nelle vicinanze del progetto sono inoltre presenti i nuraghi Padalazzu e Saba e il Pozzo Sacro di Saccheddu (anch'esso tutelato con D.D.R. 10.5.2013)*”.

Viene pertanto valutato che l'area interessata dalle opere in progetto è caratterizzata da “*un'altissima densità archeologica sia in ottica sincronica, per quanto riguarda i periodi nuragico, romano e medievale, che diacronica*”, che le opere in progetto comporterebbero “*un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto*” e che pertanto “*la realizzazione del parco*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

Email: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto”.


Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell’esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull’opera in progetto**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25.

Il Responsabile dell’Istruttoria

dott. Daria Mastrorilli

(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)



IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

Email: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 7405] Sassari (SS)- Progetto di un impianto denominato "AGRIVOLTAICO MACCIADOSA".
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA (art. 23 - PNIEC)
Proponente: Pacifico Cristalli S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 6649 del 07/12/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 6149 del 24/04/2023 e precedentemente con nota prot. n. 8917 del 04.07.2022, a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che il progetto in esame non interessa direttamente beni culturali architettonici e che le criticità evidenziate riguardano la tutela paesaggistica e archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente 

